

ORDINANZA



RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE
2026



Il Municipio di Monteceneri,
con risoluzione municipale 847/2025 del 22 dicembre 2025

richiamati:

- gli artt. 274 e segg. della Legge Tributaria (LT) del 21 giugno 1994;
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- il Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali
valevole per il 2026 del 19 novembre 2025,

decreta:

Art. 1 Principio

L'imposta comunale ordinaria diretta per l'anno 2026 è riscossa tramite il Centro Sistemi Informativi del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Art. 2 Modalità d'incasso

La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2026 ha luogo in quattro rate, di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione. La quarta rata è a conguaglio.

Art. 3 Termini di pagamento

I termini di pagamento per le singole rate d'imposta ordinaria diretta sono così fissati:

- 1° rata: esigibile al 01.04.2026, termine pagamento 30.04.2026;
- 2° rata: esigibile al 01.06.2026, termine pagamento 30.06.2026;
- 3° rata: esigibile al 01.08.2026, termine pagamento 31.08.2026;
- rata a conguaglio: a partire dal 2027, alla data d'intimazione del conteggio.

Art. 4 Interessi rimunerativi

Gli interessi rimunerativi sulle eccedenze da restituire, sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulle restituzioni d'imposta sono conteggiati sulla base dei tassi fissati



dagli art. 2 e 3 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2026.

Art. 5 Interessi di ritardo

Se l'ammontare delle imposte (rate di acconto e conguaglio) non è pagato entro i termini fissati nella presente Ordinanza è prelevato un interesse annuo sulla base dei tassi fissati dall'art. 6 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2026. Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

Art. 6 Rinuncia al calcolo degli interessi

Interessi rimunerativi e di ritardo fino a un importo di fr. 20.00 non sono conteggiati.

Art. 7 Validità temporale dei tassi d'interesse

I tassi d'interesse di cui agli art. 4 e 5 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2026. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Art. 8 Entrata in vigore

Trascorso il periodo di pubblicazione, la presente Ordinanza entra in vigore con effetto al 1. gennaio 2026 e annulla ogni altra disposizione precedente in vigore.

Art. 9 Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune per un periodo di 30 giorni, a far data dal 23 dicembre 2025.

Art. 10 Rimedi giuridici

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI

Il Sindaco

P. Solcà

Il Segretario

C. Sasselli



Monteceneri, 22 dicembre 2025